



CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

P. I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI

Sede : P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella

Tel. 015.3580011 – Fax 015.3580012

<http://www.cordarbiella.it>

NUMERO VERDE 800.996014



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.LGS. N. 163/12.04.2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione alle Direttive CEE 2004/17CE e 2004/18CE)

D.P.R. N. 207/05.10.2010 (Regolamento c.p.)

LEGGE N. 217/17.11.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

LEGGE N. 106/12.07.2011 (Disposizioni urgenti per l'economia)

	<i>Data</i>	<i>Estremi di approvazione</i>
Redazione iniziale	28/01/1999	Deliberazione C.d.A. – atto n. 3
Aggiornamento 1	17/12/2001	Deliberazione C.E. – atto n. 4
Aggiornamento 2	22/12/2003	Deliberazione C.d.A. – atto n. 4
Aggiornamento 3	30/01/2009	Deliberazione C.d.A. – atto n. 14
Aggiornamento 4	23/08/2011	Deliberazione C.d.A. – atto n. 13
Aggiornamento 5	24/04/2013	Deliberazione C.d.A. – atto n. 4
Aggiornamento 6	27/09/2013	Deliberazione C.d.A. – atto n. 19

SOMMARIO

Art.1 - I Principi	3
Art.2 - Finalità	3
Art.3 - Rapporti con l'ordinamento comunitario.....	3
Art.4 - Competenze del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).....	3
Art.5 - Le competenze della Direzione	4
Art.6 - Le spese in economia	5
Art.7 - Modalità di esecuzione delle spese "in economia".....	6
Art.8 - Le spese in amministrazione diretta	6
Art.9 - Le spese per cottimo fiduciario	7
Art.10 - Appalti di lavori, servizi e forniture	7
Art.11 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria	7
Art.12 - Calcolo delle soglie	7
Art.13 - Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione	8
Art.14 - Le commissioni di gara	9
Art.15 - Le commissioni per le concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizio	9
Art.16 - I progetti di opere pubbliche.....	10
Art.17 - Incarichi professionali.....	10
Art.18 - La scelta del contraente	11
Art.19 - La procedura aperta	11
Art.20 - La procedura ristretta semplificata per appalti di lavori	11
Art.21 - La concessione di lavori pubblici	11
Art.22 - La procedura negoziata	11
Art.23 - Albo Imprese preselezionate per affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria	13
Art.24 - I contratti.....	15
Art.25 - Esecuzione del Contratto	16

Art. 1 - I Principi

Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale di CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., in seguito denominata anche Azienda, Amministrazione o Società.

L'attività negoziale della Società si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini statutari per i quali Società è legittimato ad operare;
- b) realizzazione del miglior rapporto costi – benefici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Il presente regolamento disciplina altresì i servizi e le forniture che, per determinazione della Società, debbono farsi in economia.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento ha il fine di indirizzare l'attività contrattuale di CORDAR S.p.A. Biella Servizi , secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e concorrenza.
2. A tali fini l'Azienda stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell'accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti.
3. Il contraente privato è individuato mediante le modalità previste dalle relative procedure del sistema di qualità.

Art. 3 – Rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Per la prevalenza delle fonti normative comunitarie in materia di contratti e delle norme nazionali di recepimento, il presente regolamento si applica alle fattispecie da esse disciplinate solo in via integrativa.
2. L'Azienda osserva in ogni caso i regolamenti comunitari, nonché le direttive che siano ritenute direttamente applicabili negli stati membri, indipendentemente dall'emanazione di normative nazionali di recepimento, dal momento in cui sia venuto a scadenza il termine prescritto per il recepimento stesso.
3. Ove la norma nazionale di recepimento contrasti con la norma comunitaria, l'Azienda adegua la propria attività alla fonte comunitaria.
4. L'Azienda è soggetto aggiudicatore nei settori c.d. "speciali"; la sua attività contrattuale è pertanto regolata dal Decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., recante *"Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*, ai sensi dell'art. 32 *"Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori comma c) "lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, (lettera da coordinare con l'art. 13 della Legge n. 248 del 2006 – n.d.r.).

Art. 4 – Competenze del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Compete al C.d.A. proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il programma triennale delle opere da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario sulla base degli appositi progetti preliminari.

Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

Il C.d.A. adotta, approva gli atti che attuano i programmi e gli indirizzi dell'Assemblea, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale della Società.

Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali dell'Assemblea, il C.d.A. adotta i provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa, dovrà essere accertata la necessaria disponibilità di bilancio.

Il C.d.A. adotta gli atti che attuano i programmi e gli indirizzi di cui sopra costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale della Società.

Per le opere espressamente considerate nel programma triennale, il C.d.A. provvede:

- a) ad approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere anche in applicazione della Legge n. 27/2012, art. 52;
- b) a costituire le commissioni giudicatrici a sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 63/2006;
- c) a deliberare definitivamente l'aggiudicazione dei lavori per importi superiori alle competenze eventualmente attribuite al Direttore Generale;
- d) ad approvare le perizie di variante di competenza e gli atti relativi di concordamento di nuovi prezzi;
- e) ad approvare gli atti di collaudo ed i certificati di regolare esecuzione delle opere per importi superiori alle competenze eventualmente attribuite al Direttore Generale;
- f) a definire le controversie insorte con l'appaltatore per importi superiori alle competenze eventualmente attribuite al Direttore Generale.

Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi o complementari al progetto approvato che comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale dell'Assemblea;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, ecc. eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

Il C.d.A. adegua conseguentemente le previsioni di bilancio e di ogni altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

Il C.d.A. provvede ad indicare ed adeguare i limiti di valore entro i quali può provvedere direttamente il Direttore Generale (attualmente tale importo è fissato in Euro 50.000,00).

Art. 5 - Le competenze della Direzione

Alla Direzione, ovvero al D.G. (Direttore Generale) e al D.T. (Direttore Tecnico) può essere conferita la presidenza delle gare di appalto, la definizione delle forme di contrattazione per la scelta del concorrente, la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali e la stipulazione dei contratti.

In tal caso, compete alla Direzione, entro i limiti degli importi deliberati dal C.d.A., la gestione amministrativa delle seguenti spese (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- a) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, conservazione e gestione di mobili, macchine, attrezzature, impianti e reti tecnologiche;
- b) spese per acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- c) spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
- d) spese per l'acquisto e rilegatura di libri e stampe, abbonamenti per aggiornamenti normativi, a riviste, giornali e pubblicazioni periodiche;
- e) spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, avvisi, circolari, atti e documenti;
- f) spese di registrazione e trascrizione di contratti, visure catastali, notifiche di atti e provvedimenti.

Alla Direzione può altresì essere attribuito il compito di provvedere (con proprie determinazioni o mediante apposizione della firma sui relativi documenti, su proposta del Responsabile del Servizio):

- a) a spese "in economia" per materiali, opere e prestazioni necessarie al funzionamento della Società fino alla somma stabilita, per ciascuna ordinazione, dal C.d.A.;
- b) agli oneri derivanti dalla stipulazione di convenzioni con Enti diversi e/o privati che comportano, singolarmente, un impegno annuo non superiore a quanto stabilito dal C.d.A.;

- c) alle spese per consulenze tecniche od amministrative fino alla somma stabilita, per ciascuna consulenza, dal C.d.A.;
- d) alle spese relative ad assicurazioni, telecomunicazioni, spedizioni della corrispondenza, invio ed esazione delle bollette all'utenza, forniture di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, ecc.;
- e) alle spese relative agli acquisti di materie prime necessarie per il normale funzionamento della Società fino alla somma stabilita, per ciascuna spesa, dal C.d.A.;

Al Direttore Generale può essere conferito il compito di:

- provvedere direttamente ad alienare rottami e materiali di recupero od obsoleti fino al valore stabilito, per ciascuna alienazione, dal C.d.A.;
- liquidare lavori e/o forniture di qualunque importo, regolarmente effettuate entro i limiti precedentemente deliberati dal C.d.A.;

Il Direttore Generale rende conto delle spese e delle alienazioni eventualmente eseguite con il sistema in economia

Al Direttore tecnico può essere conferito il compito di:

- affidare gli appositi incarichi per la progettazione delle opere determinando il sistema per tali affidamenti;

Art. 6 - Le spese in economia

Possono effettuarsi le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed in osservanza della Legge n. 106 del 12 luglio 2011:

- in amministrazione diretta fino a **€ 50.000,00**;
- con cottimo fiduciario fino a **€ 200.000,00**, in caso di manutenzione di opere.

A titolo indicativo e non esaustivo possono effettuarsi in economia le seguenti spese:

1. acquisti e noleggi di **materiali e materie prime** e di quanto necessario alle normali attività della Società;
2. acquisti, riparazioni e manutenzioni di **automezzi**, di **attrezzature**, di **impianti**, di **mobilio** e di **macchine da ufficio**;
3. acquisti di **stampati**, **cancelleria**, **pubblicazioni**, materiali per disegno, **valori bollati**, nonché spese per lavori di **stampa**, tipografia, litografia e fotografia;
4. acquisti di attrezzatura **antinfortunistica**, abiti da lavoro, farmaci, para farmaci, ecc.;
5. **servizio sostitutivo di mensa** per dipendenti a mezzo di buoni pasto;
6. acquisti di **carburanti**, **lubrificanti**, **ricambi** ed attrezzature di scorta;
7. appalto di lavori e relativi acquisti di materiali necessari per la **manutenzione ordinaria** e **straordinaria** degli **stabili**, degli **impianti**, del **macchinario**, delle installazioni hardware e software, degli **automezzi** e **motomezzi**, delle reti di **collettori**, di **tubazioni** e delle relative attrezzature;
8. spese per **locazione** di aree e di locali di servizio per la stipulazione di atti di servitù per passaggio condutture compresi i relativi indennizzi;
9. spese per servizi di **vigilanza** e di **pulizia**, stipulazione ed aggiornamento polizze di **assicurazione**, spese **postali**, telegrafiche e **telefoniche**;
10. spese per **consulenze** e contratti d'opera;
11. spese per **illuminazione**, per le utenze telefoniche, per la fornitura di metano, acqua, e di **energia elettrica** e relative spese di allacciamento;
12. spese per **conferenze**, mostre e cerimonie di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e di divulgazione dei bandi di selezione a mezzo di stampa;
13. spese di partecipazione a **corsi** di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
14. spese per promozione **pubblicitaria**, ecc.;

15. spese per accertamenti sanitari a carico del personale;
16. Fornitura, abbonamento giornali, **riviste** amministrative e tecniche, libri, materiale didattico per aggiornamento professionale dei dipendenti;
17. **trasporti**, spedizioni, noli, imballaggio, carico e scarico di materiali speciali relativi agli uffici;
18. noleggio e manutenzione degli impianti e delle attrezzature di riproduzione, telefonici, radiotelefonici, antincendio ed antinfortunistici, per la stampa e la rilegatura, elettronici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e simili;
19. forniture per il funzionamento degli **Organi Istituzionali della Società**;
20. forniture, lavori e prestazioni per il **funzionamento dei depuratori e dei potabilizzatori** della società;
21. forniture, lavori e prestazioni per il funzionamento degli **impianti di sollevamento** acque reflue e/o potabili;
22. forniture, lavori e prestazioni per il funzionamento degli **impianti di acquedotto** e di **fognatura**;
23. sgombero e trasporto della **neve**;
24. forniture, lavori e prestazioni per i servizi di **pulizia**, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;
25. servizio manutenzione **aree verdi**;
26. forniture, lavori e prestazioni per il servizio di innaffiamento, ecc.;
27. lavori che non possono essere differiti, dopo l'**infruttuoso esperimento delle procedure di gara**;
28. **completamento di opere** o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
29. **urgenza**, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo, ovvero per l'igiene e salute pubblica.

Art. 7 - Modalità di esecuzione delle spese "in economia"

Le spese "in economia" possono essere eseguite, attraverso un responsabile del procedimento, individuato dalla Società:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per "cottimi fiduciari".

Art. 8 - Le spese in amministrazione diretta

Sono eseguite con il sistema dell'**amministrazione diretta** le spese per lavori, forniture e servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun appaltatore; i lavori ed i servizi sono eseguiti con il personale dipendente della società impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso della Società, ricorrendo unicamente all'acquisto dei materiali occorrenti "pronta consegna".

Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

- a) Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori e dei servizi viene utilizzato il personale già in servizio presso la Società (e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa). Per quanto concerne gli acquisti, il soggetto responsabile dispone gli stessi avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati con la ditta fornitrice, richiedendo appositi preventivi ad almeno cinque ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque, la trattativa con una sola ditta da parte del Responsabile, nei casi di specialità della fornitura e/o di comprovata urgenza non dipendente da inerzia della Società, nonché per forniture, servizi di importo complessivo fino a **€ 40.000,00**. L'ordinazione della spesa viene disposta dal soggetto responsabile con lettera, con fax o con appositi buoni di ordinazione firmati dal Responsabile del Servizio (R.d.S.);
- b) effettuata la spesa, il soggetto responsabile attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa medesima.

Art. 9 - Le spese per cottimo fiduciario

Nel cottimo fiduciario l'acquisizione di beni, lavori e servizi, avviene per mezzo di affidamento a terzi.

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa acquisizione di preventivi di spesa da almeno cinque operatori economici, se esistenti. **Per importi inferiori a 40.000,00 euro** è consentito l'affidamento diretto da parte del soggetto individuato dalla Società quale Responsabile del Procedimento.

In ogni caso, la ditta aggiudicatrice deve possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalle vigenti disposizioni di Legge. La formalizzazione del contratto viene effettuata con le modalità previste dall'Art. 24 del presente Regolamento.

Art. 10- Appalti di lavori, servizi e forniture

Qualora non sia opportuna o possibile l'esecuzione di lavori e/o forniture di beni e servizi con il sistema "in economia" la Società provvede mediante appalti che potranno avere le seguenti forme:

- a) procedura aperta;
- b) procedura ristretta;
- c) dialogo competitivo;
- d) procedura negoziata.

La determinazione delle modalità di scelta del contraente può essere conferita al Direttore Generale o al Direttore Tecnico.

Il soggetto che determina le modalità di scelta del contraente controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine:

- a) al bando, all'avviso di gara ed alle relative pubblicazioni;
- b) all'invito alla gara ed alla relativa diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copie;
- d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

Art. 11 – Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

In attuazione dell'Art. 238 del Codice degli Appalti, si applicano le disposizioni della parte III del Codice per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213 (Acqua).

I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'art. 125 del Codice. In particolare, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a **quarantamila** euro e fino alla soglia di € 400.000,00 (lavori 5.000.000 – art. 215), (soglia per settori ordinari € 200.000,00), l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a **quarantamila** euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 12 – Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato del contratto da stipulare calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 215 del Codice dei Contratti Pubblici.

6. Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
7. È vietato qualsiasi artificioso frazionamento della spesa dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti stabiliti dal presente regolamento. In particolare, salvo eccezioni per giustificati motivi, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno di forniture, somministrazioni o di prestazioni di servizio che è previsto si svolgano con carattere continuativo durante l'intero anno di riferimento.

Art. 13 – Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione

L'individuazione delle procedure da seguire per la scelta del contraente avverrà secondo le modalità di seguito indicate.

Affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00

(Elenco Albo Imprese gruppo A)

Per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori iscritti, previo avviso pubblico, nella Sottocategoria Gruppo A dell'Albo Imprese.

Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso.

Qualora il massimo ribasso presentato sia inferiore al 10,00% e la differenza tra la migliore offerta e la seconda classificata sia inferiore a 2 punti percentuali, si può anche procedere con la richiesta alle prime due ditte in graduatoria, di un ulteriore ribasso rispetto all'offerta presentata dalla ditta prima classificata. La gara sarà quindi aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggiore ulteriore ribasso.

Affidamento di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino ad € 500.000,00

(Elenco Albo Imprese gruppo B)

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti, previo avviso pubblico, nella sottocategoria Gruppo B dell'Albo Imprese in possesso di attestazione SOA con classifica e Categoria idonee alla natura e all'importo dell'opera da eseguire.

Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso, secondo i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 86, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006.

Affidamento di lavori di importo superiore a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000

"I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1".

Affidamento di lavori di importo superiore a € 1.000.000

L'affidamento avviene attraverso l'indizione di gara a procedura aperta.

Affidamento di forniture e servizi di importo pari o inferiore ad € 400.000

Per forniture e servizi fino a € 400.000,00 l'affidamento avviene secondo procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici iscritti nelle specifiche categorie, previo avviso pubblico.

Gli operatori saranno invitati secondo il criterio della rotazione, nel pieno rispetto dei principi di libertà, di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso, fatta salva comunque la verifica della congruità dell'offerta.

Qualora il massimo ribasso presentato sia inferiore al 10,00 % e la differenza tra la migliore offerta e la seconda classificata sia inferiore a 2 punti percentuali, si può anche procedere con la richiesta alle prime due ditte in graduatoria un ulteriore ribasso rispetto all'offerta presentata dalla ditta prima classificata. La gara sarà quindi aggiudicata alla ditta che avrà offerto il maggiore ulteriore ribasso.

Qualora se ne verificasse la necessità in particolari casi l'appalto potrà essere aggiudicato col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel qual caso nella lettera di invito dovranno essere stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta.

Art. 14 - Le commissioni di gara

(per aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.84 del Codice degli appalti)

Le commissioni di gara per l'espletamento delle procedure pubbliche sono costituite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

E' incaricato della Presidenza il D.G. o il D.T.; nel caso di assenza contemporanea, dette funzioni possono essere attribuite ad altro dirigente o ad un funzionario competente incaricato di funzioni apicali, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai Commissari esterni la Società può essere riconosciuto un rimborso spese di partecipazione. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Art. 15- Le commissioni per le concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizio

Salvo diverse disposizioni di legge, per l'espletamento delle procedure relative al "Dialogo competitivo" e alle concessioni, le commissioni sono così composte:

- a) D.G. o D.T. ;
- b) dal tecnico che ha redatto il progetto preliminare e/o definitivo con relativo disciplinare d'appalto;
- c) Altri eventuali membri, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto del dialogo competitivo o della concessione;
- d) Segretario verbalizzante.

La nomina dei componenti della Commissione è di competenza del C.d.A..

Nella deliberazione di nomina, il C.d.A. indica altresì l'eventuale somma da assegnare ai componenti della Commissione stessa.

Nel suo operato, la commissione si ispira a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso, dell'appalto integrato o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate sia meritevole di essere prescelto.

La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

Il parere della Commissione non è vincolante per la Società che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni.

Art. 16 - I progetti di opere pubbliche

L'attività di progettazione, ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, si articola nei tre livelli: preliminare, definitiva, esecutiva (è facoltà del R.U.P. derogare dai livelli di progettazione):

1. il progetto preliminare è definito dal Regolamento D.P.R.207/2010 (artt. da 17 a 23);
2. Il progetto definitivo è definito dal Regolamento D.P.R.207/2010 (artt. da 24 a 32);
3. Il progetto esecutivo, è definito dal Regolamento D.P.R.207/2010 (artt. da 33 a 43).

È ammessa la facoltà di applicazione della Legge n. 27/2012 (art. 52): il livello di progettazione contiene comunque tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione omissivo e sono garantiti i requisiti di cui al comma 1), lettere a), b), e c) dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e cioè viene assicurato quanto segue:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Art. 17 - Incarichi professionali

Per le progettazioni, direzioni, collaudi di opere, perizie, valutazioni, assistenze tecniche - amministrative e legali ecc., che non sono già assegnate con apposito incarico/convenzione e che non possono essere effettuate dal personale dipendente, la Società può affidare appositi incarichi professionali.

Gli incarichi di progettazione, assistenza, direzione e collaudo dei lavori di importo pari o superiore a € 1.500, sono affidati in base ad apposita convenzione stipulata nelle forme previste dalla legge.

Per la scelta del contraente si attinge, secondo il criterio della rotazione, ad elenchi di Professionisti redatti dalla Società, previo avviso pubblico.

Di norma non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti ai notai e ai legali per le vertenze giudiziarie.

Negli atti di assegnazione degli incarichi (e nella convenzione) devono figurare:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto della prestazione;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte della Società di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e l'eventuale penale per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) l'entità delle polizze previste dalla normativa vigente della quale devono essere muniti i progettisti incaricati per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Gli elaborati prodotti ai sensi della disciplina recata dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi di tutela ambientale e di tutela del pubblico interesse, oltre che alla specifica legislazione di riferimento.

I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità deve essere effettuato con particolare accuratezza. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad

analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per la Società.

Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione, assistenza, direzione e collaudo dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese amministrative e dell'I.V.A.;
- f) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- g) una quota per spese impreviste, arrotondamenti, ecc.

Art. 18 - La scelta del contraente

Salvo diversa indicazione di nuove normative emanate al riguardo, le modalità di scelta del contraente sono così disciplinate:

- a) per l'esecuzione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente € 5.000.000), dal D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm. ed ii ;
- b) per l'esecuzione di lavori di importo inferiore alla predetta soglia comunitaria, dal presente regolamento;
- c) per le forniture di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente 400.000 € nei settori speciali; € 200.000 nei settori ordinari), dal D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm. ed ii.;
- d) per i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (attualmente 400.000 € nei settori speciali; € 200.000 nei settori ordinari), dal D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm. ed ii.;
- e) per le spese in economia con forniture, lavori e/o servizi, dal presente regolamento;
- f) per gli appalti di forniture di beni e servizi nei settori speciali fino all'importo della soglia comunitaria (attualmente di € 400.000,00), dal presente regolamento.

Art. 19– La procedura aperta

La procedura aperta è regolata da apposita procedura ISO9001:2000 interna alla Società, alla quale si rimanda: P19 – IO01.

Art. 20– La procedura ristretta semplificata per appalti di lavori

La procedura ristretta semplificata è regolata da apposita procedura ISO9001:2000 interna alla Società, alla quale si rimanda: P19 – IO01.

Art. 21 - La concessione di lavori pubblici

(ai sensi degli artt. 142, 143, 144 del Codice degli appalti)

La concessione di lavori pubblici è regolata da apposita procedura ISO9001:2000 interna alla Società, alla quale si rimanda: P19 – IO01.

Art. 22 - La procedura negoziata

La procedura negoziata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione, dopo aver interpellato, ove ciò sia possibile e conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

La Società procede alla stipulazione di contratti a procedura negoziata quando:

- a) la procedura aperta o la procedura ristretta sia andata deserta o si abbiano fondate prove che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

- b) la motivata urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per la procedura aperta o ristretta;
 - c) ricorra una delle condizioni previste dal D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 e ss. mm. ed ii.;
 - d) per l'affidamento di forniture ed arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento e/o rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
 - e) quando i quantitativi siano tali da non rendere conveniente il ricorso ad altro sistema di scelta;
 - f) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.
- g) In tutte le altre fattispecie previste dalla disciplina per la gestione dei servizi e delle spese "in economia".

Ai partecipanti le gare è consentito il diritto di accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.

La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a pagina formato UNI A4.

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

È prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali la Società ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile.

Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 0,25 a pagina.

Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario n. 000013600065, presso Biverbanca, codice IBAN IT 68 S 06090 22311 000013600065, intestato Cordar S.p.A. Biella Servizi, con causale rimborso accesso, Legge n. 241/1990.

I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sulla base della quantificazione esplicitata in premessa, pari a €uro 12,48 per ogni singola richiesta.

I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono quantificati in €uro 0,10 per ogni pagina richiesta.

Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario n. 000013600065, presso Biverbanca, codice IBAN IT 68 S 06090 22311 000013600065, intestato Cordar S.p.A. Biella Servizi, con causale rimborso accesso, Legge n. 241/1990.

Art. 23 – Albo Imprese pre-selezionate per affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria

Formazione: la formazione dell'Albo Imprese e dell'Albo Fornitori, avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul "*profilo del committente*", sul sito dell'Osservatorio della Regione Piemonte e sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nel rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Durata: l'Albo Imprese/Fornitori ha durata illimitata, con aggiornamento al 01/01 di ogni anno.

Sospensione: la sospensione dall'Albo Imprese/Fornitori avviene per perdita dei requisiti di ordine generale di qualificazione necessari; per applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248; per applicazione della sospensione o la revoca dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, per aver prodotto false documentazioni o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Cancellazione: la Stazione Appaltante è tenuta a cancellare dall'elenco dell'Albo Imprese/Fornitori gli iscritti che per tre anni non abbiano partecipato ad alcuna gara bandita da CORDAR S.p.A. Biella Servizi.

Modalità di utilizzo: Gli operatori economici inseriti nell'elenco costituente l'Albo Imprese/Fornitori sono invitati, secondo il criterio della rotazione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

Dettaglio indicativo delle categorie dell'Albo Imprese/Fornitori

Lavori

- “ CAT. A) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
- “ CAT. B) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE
- “ CAT. C) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE
- “ CAT. D) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE
- “ CAT. E) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
- “ CAT. F) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE
- “ CAT. G) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE

Servizi

- “ CAT. H) ANALISI CHIMICHE
- “ CAT. I) CONSULENZE:
 - “ I1) CONSULENZE INGEGNERISTICHE
 - “ I2) CONSULENZE IDROGEOLOGICHE
 - “ I3) CONSULENZE ENERGETICHE
 - “ I4) CONSULENZE LEGALI
- “ CAT. L) SPURGO FOGNATURE E POZZI NERI
- “ CAT. M) SERVIZIO DI RICERCA PERDITE OCCULTE
- “ CAT. N) SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI LAVORAZIONE:
 - “ N1) FANGHI DA DEPURAZIONE
 - “ N2) OLI E GRASSI
 - “ N3) VAGLIO E SABBIE

Forniture

- “ CAT. O) CONTATORI
- “ CAT. P) ELETTROPOMPE E ACCESSORI:
 - “ P1) ELETTROPOMPE E ACCESSORI PER ACQUE POTABILI
 - “ P2) ELETTROPOMPE E ACCESSORI PER ACQUE REFLUE
- “ CAT. Q) PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI PER TRATTAMENTO ACQUE POTABILI:
 - “ Q1) IPOCLORITO
 - “ Q2) CARBONI ATTIVI
 - “ Q3) SABBIA
- “ CAT. R) PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE:
 - “ R1) POLICLORURO
 - “ R2) CLORURO FERRICO
 - “ R3) POLIELETTROLITA
 - “ R4) PERACETICO
 - “ R5) ANTISCHIUMA
- “ CAT. S) COMPONENTI ELETTRICI, ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI
- “ CAT. T) STRUMENTI DI MISURA E TELECONTROLLO:
 - “ T1) TRASDUTTORI Q (PORTATA)
 - “ T2) TRASDUTTORI P (PRESSIONE)
 - “ T3) TRASDUTTORI L (LIVELLO)
 - “ T4) CENTRALINE PLC
 - “ T5) TARATURA
- CAT. U) TUBAZIONI:
 - U1) TUBAZIONI IN PEAD
 - U2) TUBAZIONI IN ACCIAIO
 - U3) TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE
 - U4) TUBAZIONI IN CEMENTO
 - U5) TUBAZIONI IN PVC
 - U6) TUBAZIONI IN GRES
- CAT. V) PEZZI SPECIALI:
 - V1) PEZZI SPECIALI IN GHISA MALLEABILE
 - V2) PEZZI SPECIALI IN PEAD
 - V3) PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE
 - V4) PEZZI SPECIALI IN CEMENTO
 - V5) PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO
- CAT. W) VALVOLE:
 - W1) VALVOLE A SFERA
 - W2) VALVOLE A PARATOIA
 - W3) VALVOLE ANTIRIFLUSSO

W4) VALVOLE PER PRESE IN CARICA

W5) SARACINESCHE

W6) VALVOLE DI NON RITORNO

W7) VALVOLE A GALLEGGIANTE

CAT. X) RIDUTTORI DI PRESSIONE

CAT. Y) MATERIALE E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA

Per poter essere ammessi a far parte al gruppo B dell'Albo Imprese (di cui all'art. 14 del presente Regolamento), gli operatori devono possedere l'attestazione SOA per almeno una delle sottoelencate categorie:

“ CAT. A) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

“ Gruppo A

“ Gruppo B (SOA CAT. OS30 o OG11)

“ CAT. B) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

“ Gruppo A

“ Gruppo B (SOA CAT. OS22)

“ CAT. C) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE POZZI ACQUA POTABILE

“ Gruppo A

“ Gruppo B (SOA CAT. OS21)

“ CAT. D) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SERBATOI ACQUA POTABILE

“ Gruppo A

“ Gruppo B (SOA CAT. OG6)

“ CAT. E) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE LURIDE

“ Gruppo A

“ Gruppo B (SOA CAT. OG6)

“ CAT. F) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE RETI IDRICHE E RETI FOGNARIE

“ Gruppo A

“ Gruppo B (SOA CAT. OG6)

“ CAT. G) COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE

“ Gruppo A

“ Gruppo B (SOA CAT. OG3)

Art. 24 - I contratti

I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:

- a) per atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- b) nella forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) per mezzo di scrittura privata;
- d) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera – offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dalla Società;

e) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

Non si fa luogo alla stipula per atto pubblico o in forma pubblica – amministrativa o a scrittura privata dei contratti conclusi a procedura negoziata, aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 50.000.

Prima della stipulazione dei contratti, la Società è tenuta ad acquisire, se prescritta, la certificazione antimafia ai sensi del combinato disposto dal D. L.vo 08/08/1994 n. 490 e del D.P.R. 03/06/1995 n.252 e ss.mm. ed ii.;

Salvo esplicito esonero, coloro che stipulano contratti con la Società, sono tenuti a prestare apposita cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in numerario o in titoli di Stato.

La misura della cauzione è fissata dal capitolato o dal disciplinare d'appalto. Sono esonerate dal versamento le forniture di beni e servizi che si esauriscono con l'effettuazione della prestazione a discrezione del D.G.

La rappresentanza esterna della Società, esercitata mediante l'espressione formale della volontà della Società con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è può essere assegnata al Direttore Generale (o ad altro dirigente autorizzato, in mancanza del Direttore Generale).

La Società è tenuta a conservare il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa sono assoggettati a registrazione.

La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data di stipula dell'atto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Prima di disporre il pagamento di fatture relative a lavori, forniture e servizi, devono essere effettuati gli opportuni controlli da parte dei R.d.S. e/o della Direzione.

Art. 25 Esecuzione del Contratto:

I - Competenze e responsabilità

1. L'esecuzione del contratto da parte del contraente privato è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza dell'Azienda.
2. Tale funzione con la connessa responsabilità spetta al Dirigente della Struttura competente in ordine all'oggetto del contratto salva la facoltà di delega a propri collaboratori in possesso di idonea professionalità.
3. Per particolari tipi contrattuali ed in specie per i contratti d'appalto di lavori, è ammesso che la funzione di direzione sia affidata a professionisti esterni od ai dipendenti della Società.
4. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Azienda. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dagli articoli seguenti.
5. L'incaricato della direzione, controllo e sorveglianza ha l'onere di verificare che, in caso di ricorso al subappalto, sussista la preventiva autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Azienda.

II - Pagamento del corrispettivo

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione, a prestazione interamente adempiuta, oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e retributiva.
2. Gli uffici curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'Azienda di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa alla struttura competente per il pagamento, la quale, a tal fine, sarà tenuta ad osservare l'ordine cronologico di arrivo della documentazione.

3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione.
4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione.
5. Si osservano i procedimenti previsti dalla Legge n. 217/17.11.2010.
6. Per i contratti di forniture e servizi, fino a Euro 20.000, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in luogo del Documento Unico di regolarità Contributiva. L'amministrazione è comunque tenuta ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.

Viene recepito quanto normato dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192 *"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180"* in particolare come previsto all'art. 2 per le "transazioni commerciali": i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, i pagamenti devono avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere approvata per iscritto.

III - Revisione prezzi

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
2. Nei contratti di durata è consentito, salve contrarie disposizioni di legge, che l'adeguamento dei prezzi alle mutate situazioni di mercato o alle variazioni del potere d'acquisto della moneta, sia disciplinato in via convenzionale.
3. La variazione o l'adeguamento dei prezzi è riconosciuto su richiesta motivata del contraente, a sensi art. 7) comma 4 lettera C e comma 5, art. 115 D. Lgs. n. 163/2006.

IV - Variazioni contrattuali

1. Le variazioni qualitative del contratto sono ordinate al contraente privato da chi ne controlla e dirige l'esecuzione entro i limiti previsti dal contratto stesso. Oltre detti limiti le variazioni che si rendessero necessarie per il buon esito della prestazione possono essere concordate con il contraente purché il corrispettivo non muti in danno dell'Azienda e purché non venga sostanzialmente mutato l'oggetto del contratto.
2. Le variazioni in aumento del corrispettivo e la variazione sostanziale dell'oggetto contrattuale sono ordinariamente autorizzate dall'organo che ha approvato la stipulazione del contratto.
3. In base alle norme vigenti, il contraente privato è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto. Il relativo ordine è impartito dall'addetto alla direzione, controllo e sorveglianza, salva l'autorizzazione prescritta al comma 2.
4. L'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario, da concludersi con le medesime procedure prescritte dal presente regolamento.

V - Regolare esecuzione

1. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto.
2. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

La competenza a dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere in merito alla esecuzione del contratto non può essere devoluta alla competenza arbitrale.